

ASSICURAZIONE "DIFESA LEGALE"

Contraente:

COMUNE DI CALENZANO
Piazza Vittorio Veneto 12

Partita IVA: 01007550484

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| - | Effetto dalle ore 24 del: | 31 Marzo 2009 |
| - | Scadenza alle 24 del: | 31 dicembre 2011 |
| - | Prima scadenza alle ore 24 del: | 31 dicembre 2009 |
| - | Frazionamento: | annuale |

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	30
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	55
02.01.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	55
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	64
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione	72
02.04.	Aggravamento del rischio	74
02.05.	Diminuzione del rischio	79
02.06.	Regolazione del premio	82
02.07.	Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	109
02.08.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto	114
02.09.	Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione.....	114
02.10.	Oneri Fiscali.....	114
02.11.	Foro competente	114
02.12.	Riferimento alle Norme di Legge	114
02.13.	Interpretazione del contratto	114
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA	114
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI DIFESA	114
04.01.	Definizioni Specifiche	114
04.02.	Oggetto dell'assicurazione	114
04.03.	Delimitazione temporale dell'assicurazione	114
04.04.	Estensione territoriale.....	114
04.05.	Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni	114
05.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI DIFESA LEGALE	114
05.01.	Obblighi in caso di sinistro	114
05.02.	Gestione del sinistro	114
06.	NORME DIVERSE.....	114
06.01.	Clausola di Coassicurazione e condelega.....	114
06.02.	Clausola broker	114
06.03.	Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....	114
07.	Categorie assicurate	114
08.	Somme assicurate e premi netti annui	114

01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BSP Broker di Assicurazioni S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza convenzione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30^o giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore

24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

02.03. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.04. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Salvo quanto previsto al secondo comma del punto 02.01.

02.05. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

02.06. Regolazione del premio

Relativamente ed esclusivamente per le garanzie basate su elementi variabili, stabilite nei vari settori della presente convenzione, qualora il premio della presente polizza sia convenuto in base ad elementi variabili, si prende atto che le regolazione del premio è determinata dalle Norme seguenti.

Tale premio è quindi convenuto in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dai conteggi calcolati come sopra esposto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Salvo diversa pattuizione, l'importo ottenuto dai calcoli sopra citati si considera come premio minimo, dovuto in ogni caso alla Società.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o di minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, cioè il volume di affari realizzati durante il periodo considerato e quant'altro necessario all'esatta individuazione degli elementi variabili.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alla ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie a tale obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

02.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

02.08. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60^o giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

02.09. Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31/03/2009 e scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2011.

Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Ove, in base alle proprie valutazioni tecnico - economiche il Contraente lo ritenga conveniente, è in facoltà di quest'ultimo notificare il rinnovo del contratto per la durata di un ulteriore triennio.

02.10. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

02.11. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

02.12. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

02.13. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

03. ATTIVITÀ ASSICURATA

Il Comune di Calenzano, in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Calenzano, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti versati i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI DIFESA

04.01. Definizioni Specifiche

Spese Legali e Peritali: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali);

Per retribuzioni lorde: importo erogato ai dipendenti, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge a carico del dipendente stesso;

Addetti: tutti coloro che prestano la loro opera nell'Azienda o Ente.

04.02. Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, anticipandone le spese e fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, in sede civile, in sede penale ed in sede amministrativa, le spese di consulenza, perizia, assistenza, patrocinio e difesa, giudiziali e stragiudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza e quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, che dovessero essere sostenute dal Contraente, a tutela dei propri interessi, a seguito di eventi connessi allo svolgimento dei propri compiti istituzionali compresa la circolazione stradale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **Euro 25.000,00** (venticinquemila) per ogni sinistro, e vale anche nei confronti dei dipendenti, dirigenti, amministratori tutti del Contraente.

In ogni caso la garanzia non è operante allorché detti soggetti promuovono azione stragiudiziale in qualsiasi sede nei confronti del Contraente.

Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante anche per le spese rese necessarie:

- a) per consentire al Contraente di ottenere il risarcimento dei danni subiti a cose o a persone, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo di terzi;
- b) per resistere ad azioni o pretese derivanti da fatto colposo dell'Assicurato o di persona di cui egli debba rispondere in relazione all'attività dichiarata;
- c) in caso di controversie relative a rapporti di lavoro con i dipendenti;

- d) per resistere ad azioni o pretese derivanti dalla proprietà o da contratti di locazione dei locali in cui il Contraente esercita l'attività dichiarata;
- e) per difendere l'Assicurato in procedimenti relativi a reati colposi nello svolgimento della sua attività. La garanzia è dovuta anche per fatto doloso esclusivamente nel caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento, decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- f) per controversie stragiudiziali.

04.03. Delimitazione temporale dell'assicurazione

I procedimenti di responsabilità che originano l'azione di tutela sono quelli accaduti o venuti a conoscenza dell'assicurato per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione e per i quali l'azione di tutela si inizia durante il medesimo periodo.

Nel caso di morte o pensionamento dell'assicurato, o di cessazione da parte dell'assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo, tranne licenziamento per giusta causa, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei cinque anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, ivi compreso il periodo di garanzia pregressa come sopra indicato.

04.04. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

04.05. Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso o da **COLPA GRAVE** dell'Assicurato;
- b) è volta al recupero dei crediti;
- c) è originata da eventi di navigazione;
- d) ha per oggetto:
 - diritti di brevetto, di autore, di esclusiva di concorrenza sleale
 - rapporti con Istituti o Enti di previdenza ed assistenza;
 - vertenze sindacali;
- e) sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.

05. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI DIFESA LEGALE

05.01. Obblighi in caso di sinistro

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

05.02. Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

06. NORME DIVERSE

06.01. Clausola di Coassicurazione e condelega

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società

_____, all'uopo designata quale coassicuratrice. Delegataria Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

06.02. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BSP Broker di Assicurazioni S.r.l. che agiscono in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla Ditta stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla BSP Broker di Assicurazioni S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente.

Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BSP Broker di Assicurazioni S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

06.03. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

07. Categorie assicurate

RUOLO	N.
SINDACO	1
ASSESSORI	7
SEGR. GENERALE	1
DIRETTORE GENERALE	1
DIPENDENTI	140
CONSIGLIERI	20

08. Somme assicurate e premi netti annui

		CAPITALI	TASSI	'PREMIO
1	Massimale per sinistro	25.000,00		

TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI

Fatto in Quattro originali a _____ il _____ .

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

LE COASSICURATRICI